

Transizione 4.0: comunicazioni di completamento rinviate al 31 marzo 2026. Le tre FAQ dell'Agenzia delle entrate per evitare lo scarto dell'F24

Con Decreto direttoriale 28 gennaio 2026 "Transizione 4.0. Proroga termini modelli di completamento" pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) è stata disposta la proroga al 31 marzo 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti 4.0 ultimati al 31 dicembre 2025 (codice tributo 7077 istituito con risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025), tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Come specificato nel comunicato del MIMIT, pubblicato a corredo del citato decreto "le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse e che non hanno ancora completato la procedura hanno tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare la comunicazione di completamento. Le imprese che hanno ricevuto da parte del GSE la comunicazione di nuova disponibilità di risorse devono presentare la comunicazione di conferma entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e conseguentemente la comunicazione di completamento entro il 31 marzo 2026".

Sul tema, si segnala, che in data 29 gennaio 2026 l'Agenzia delle entrate ha pubblicato tre FAQ concernenti la corretta compilazione del modello F24 ai fini della fruizione in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Transizione 4.0).

Con le citate FAQ l'Agenzia ha fornito chiarimenti operativi in merito a: (i) l'individuazione dell'"anno di riferimento" da esporre nel modello F24; (ii) la corretta scelta del codice tributo; (iii) le ricadute degli errori di compilazione, che possono determinare lo scarto della delega F24.

Procedura per compensare i crediti d'imposta per investimenti "Transizione 4.0". Si deve indicare l'anno di completamento dell'investimento e non l'anno di interconnessione

Con risoluzione n. 25 del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'utilizzo dei crediti per investimenti "Transizione 4.0". Nel documento di prassi precisato che fermo restando il requisito dell'avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la l'apposita comunicazione, di cui decreto Mimit del 24 aprile 2024 possono utilizzare in compensazione i crediti d'imposta

di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come “anno di riferimento” – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati.

Investimenti del piano Transizione 4.0, al via la procedura per compensare i crediti d’imposta

Dalle ore 12 di oggi, lunedì 29 aprile 2024, è possibile compilare i modelli di comunicazione per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0, come da decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 24 aprile scorso.

Nello specifico, il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire.

I crediti di imposta a cui questi si applicano sono:

Gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Modulo 1);

Gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo,

innovazione tecnologica, design e ideazione estetica (Modulo 2).

Una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l'esecuzione del Javascript. Tramite questa applicazione, il file pdf può essere compilato in tutte le sue parti. Ciascun file pdf deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (cfr sito AGID <https://www.agid.gov.it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/certificati>).

Ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente tramite pec all'indirizzo di posta transizione4@pec.gse.it.

Il file pdf non deve in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla PEC non devono quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine ma solo dal salvataggio del file pdf debitamente compilato.

Crediti 4.0. I modelli previsti dal decreto Mimit del 24 aprile 2024, da presentare nella sezione dedicata del sito Gse a

partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024

Con decreto Mimit del 24 aprile 2024 approvati i modelli di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l'applicazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1, della legge n. 178 del 2020

**Emanato il decreto
compensazione dei crediti di
imposta per investimenti
transizione 4.0. Da lunedì 29
sarà possibile trasmettere i
modelli di comunicazione**

Da lunedì prossimo, 29 aprile 2024, sarà possibile trasmettere i modelli di comunicazione per compensare i crediti d'imposta 4.0

È stato emanato il decreto direttoriale del Mimit riguardante la compensazione dei crediti di imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 che definisce il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire. Il provvedimento si era reso necessario per consentire alle imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 68/E del 12 aprile 2024.

Risolto il blocco delle compensazioni su investimenti 2022

Risposte alle domande più frequenti dell'Agenzia delle entrate- Investimenti in beni strumentali

Risposta – I crediti d'imposta di cui ai commi 1056 e 1057 si riferiscono agli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati rispettivamente: dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 novembre 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

In entrambi i casi, se l'interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il

relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l'anno in cui è iniziato l'investimento, a prescindere dall'anno in cui questo si è concluso o dall'anno di interconnessione del bene strumentale. Ad esempio, per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2022".